



Città metropolitana  
di Venezia

**(ALLEGATO B)**

**RELAZIONE TECNICA**  
**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**  
**DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

(art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

**Dati relativi all'anno 2022**

## Premessa

La presente relazione tecnica illustra, nel dettaglio, le modalità e i tempi di attuazione delle misure di razionalizzazione definite dal nuovo Piano di razionalizzazione periodica, adottato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (di seguito "TUSP").

Per l'elaborazione delle misure contenute nel predetto Piano, la Città metropolitana ha tenuto conto:

- a) di quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ad oggetto *"Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016"*;
- b) degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* diramati in data 21 novembre 2019, e ripubblicati in data 4 novembre 2021, sul portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, d'intesa con la Corte dei conti;
- c) della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 11/2019/SSRRCO/QMIG, con la quale è stata chiarita la nozione di società a controllo pubblico ai fini del d.lgs. n. 175 del 2016, in caso di società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%;
- d) dell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, del 15 febbraio 2018, sulla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 175/2016;
- e) dei rilievi mossi, nel 2018, dal MEF, in ordine al contrasto tra le norme del TUSP ed il mantenimento della partecipazione, detenuta indirettamente dalla Città metropolitana, per il tramite di ATVO S.p.A. ("società a controllo pubblico congiunto" in quanto partecipata dalla stessa Città metropolitana e da 21 comuni del territorio con una quota complessiva del 73,53%) nella società BRUSUTTI S.r.l..

Nelle pagine che seguono si riportano, così come richiesto dall'art. 20, co. 2, del d.lgs n. 175/2016, le modalità e i tempi per attuare la razionalizzazione:

- di n. 3 partecipazioni dirette, nei cui confronti la Città metropolitana ha già da tempo esercitato il recesso, ma a cui non è seguita la liquidazione della quota di spettanza, e per la quali la definitiva dismissione resta subordinata alla conclusione delle procedure concorsuali o di liquidazione volontaria/scioglimento in cui versano le medesime società;
- di n. 1 partecipazione indiretta, a tutt'oggi ancora detenuta da ATVO S.p.A., ma non rispondente ai dettami del TUSP.

## Misure previste dal piano di razionalizzazione periodica: modalità e tempi di attuazione

### Partecipazioni dirette

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
1.	Dismissione della partecipazione detenuta nella <b>VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA S.c.a.r.l.</b>	La Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato - senza esito - il recesso nel 2015, ex L. n. 147/2013.  La società non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali	1. La dismissione della partecipazione avverrà con modalità da definire al termine del concordato preventivo, iniziato nel 2014	31/12/2024  (data presunta in quanto la dismissione è differita alla conclusione della procedura di concordato in essere)
2.	Dismissione della partecipazione detenuta nella <b>INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A.</b>	La Città metropolitana (ex Provincia di Venezia) ha già esercitato - senza esito - il recesso nel 2015, ex L. n. 147/2013.  La società presenta perdite reiterate.	1. Nessuna, in quanto occorre attendere l'esito della procedura di liquidazione volontaria iniziata nel 2018	31/12/2024  (data presunta in quanto la dismissione resta subordinata alla conclusione della procedura di liquidazione in essere)
3.	Dismissione della partecipazione detenuta nella <b>AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.p.A.</b>	La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP	1. Nessuna, in quanto occorre attendere l'esito della procedura concorsuale (fallimento) iniziata nel 2013	31/12/2024  (data presunta in quanto la dismissione resta subordinata alla conclusione della procedura concorsuale in essere)

## Partecipazioni indirette tramite ATVO S.p.A.

### *BRUSUTTI S.r.l.*

	MISURA	MOTIVAZIONE	ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE
1.	<p>Ove la procedura in corso nel 2023 non conduca ad alcun esito, cessione a titolo oneroso per mezzo di una o più procedure ad evidenza pubblica della partecipazione detenuta da ATVO Spa nella <b>BRUSUTTI Srl</b></p> <p>In caso di disinteresse del mercato, in via eccezionale, a seguito di deliberazione motivata ex art. 10 Tusp, che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo, l'alienazione potrà anche essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.</p> <p>Si lascia aperta, in ultimo, per ATVO S.p.A., anche la possibilità di un'eventuale fusione per incorporazione, in caso di accordo col socio di maggioranza di Brusutti srl (previa adozione di apposito atto deliberativo da motivare analiticamente ai sensi dell'art. 5 TUSP).</p>	<p>Il mantenimento della partecipazione, riguardando una società che eroga servizi economici di interesse generale a rete, in regime di affidamento diretto, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 9-bis, del TUSP</p>	<p>Esperimento di una o più procedure ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione, legando la valutazione della quota al patrimonio netto della società.</p> <p>In alternativa, negoziazione diretta con un singolo acquirente previa deliberazione motivata ex art. 10 Tusp</p> <p>Come ulteriore alternativa, eventuale fusione per incorporazione, in caso di accordo col socio di maggioranza di Brusutti Srl</p> <p>(a cura di ATVO spa)</p>	<p>Entro 31 dicembre 2024</p>